

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

SEZIONE I – INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO

Articolo 1. ENTE APPALTANTE

La Civita.S s.r.l. Unipersonale (Codice fiscale-Partita IVA 01569200437) (più avanti Civita.S s.r.l.), con sede legale in Civitanova Marche (MC), Via Cecchetti, 99, è concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi Locali di competenza del Comune di Civitanova Marche, in virtù di Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e di contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.

Il bando di gara, del quale il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, viene pubblicato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2015, con la quale è stato deciso di individuare, mediante lo svolgimento di una procedura aperta, l'operatore economico al quale affidare in concessione il servizio di riscossione coattiva dei predetti tributi.

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale, i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet www.comune.civitanova.mc.it/civitas/.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'ANAC il seguente numero identificativo:

C.I.G. n. 6301599400

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/ 2006 e ss.mm.ii., è l'Avv. Alessandro Brandoni – Presidente della Civita.S s.r.l. Unipersonale, al quale è possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti in ordine alla presente procedura sino al 23 luglio 2015, ai seguenti recapiti: tel: 0733822616 - 0733822617 - 0733822618 - fax: 0733822620 - posta elettronica: garariscossione.civitas@gmail.com

Articolo 2. INFORMAZIONI GENERALI

La presente gara e l'esecuzione del contratto sono soggetti alla normativa vigente in materia ed in particolare, a:

- decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sarà inoltre ottemperata la normativa sopravvenuta applicabile nel corso dell'espletamento della procedura di selezione e dell'esecuzione del contratto.

Con specifico riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, va preliminarmente osservato che:

a) le disposizioni disciplinanti espressamente l'istituto della concessione di servizi sono fondamentalmente contenute nell'art. 3, comma 12, che lo definisce e nell'art. 30, rubricato "Concessione di servizi", che prevede che "la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici". Dunque, sono da ritenersi applicabili le disposizioni del codice dei contratti volte alla tutela dei predetti principi, oltre alle prescrizioni dettate nella parte IV, disciplinante il contenzioso (da art. 239 ad art. 246 compreso), richiamate nel medesimo art. 30;

b) per quanto riguarda invece l'attività negoziale posta in essere dal concessionario in esecuzione del contratto, vanno applicate le disposizioni contenute nell'art. 32, rubricato "Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori";

Ne consegue che nel presente procedimento saranno applicati, anche laddove non espressamente citati nella documentazione di gara, gli articoli del codice dei contratti finalizzati alla concreta attuazione dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Si applicheranno inoltre, solo laddove espressamente richiamate, le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 che, pur non essendo volte all'attuazione dei suddetti principi, sono state individuate dall'Amministrazione quale *lex specialis* utile a disciplinare lo svolgimento della procedura di selezione.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente assume l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi, previdenziali e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli eventuali accordi integrativi.

Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, saranno considerati prevalenti il bando sul disciplinare e il bando e/o il disciplinare sul capitolato speciale.

Con riferimento ai motivi di esclusione, si evidenzia che le espressioni a pena di esclusione o equipollenti utilizzate nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei suoi allegati hanno la finalità di richiamare l'attenzione dei concorrenti su taluni degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti. L'intento non è, quindi, quello di individuare in maniera tassativa i casi nei quali è prevista l'applicazione di tale sanzione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà alla motivata esclusione, anche laddove la stessa non sia espressamente comminata, ogniqualvolta dovesse riscontrare la mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti ovvero l'inosservanza non sanabile di norme imperative ovvero la violazione dei principi che l'ordinamento giuridico pone a presidio dell'attività negoziale della pubblica amministrazione.

Articolo 3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs n. 163 del 2006, del servizio di riscossione coattiva dei Tributi Locali di competenza del Comune di Civitanova Marche, non versati su base volontaria.

E' compresa nella concessione la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla concessione.

Non saranno, invece, comprese nel presente affidamento le entrate per le quali, alla scadenza del contratto, la Civita.S s.r.l. non abbia ancora elaborato i relativi ruoli/elenchi dei debitori per la riscossione coattiva. -

La concessione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, valutabile sulla base dei criteri specificati all'art. 8 "Criteri di Valutazione dell'offerta".

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, fatto salvo il rimborso delle spese secondo quanto previsto all'art. 4 del capitolato.

Detto aggio sarà rapportato all'ammontare lordo riscosso per le entrate affidate, oltre le sanzioni e gli interessi se dovuti. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, nonché i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti, nelle misure previste dalla normativa vigente, salvo quanto ulteriormente disciplinato nel capitolato speciale. Per i crediti dichiarati inesigibili, è riconosciuto al concessionario un rimborso per le attività esecutive pari a quello risultante dal D.M 21/11/2000, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Nei casi previsti dal presente comma sarà comunque riconosciuto al concessionario un rimborso forfettario per le spese di notifica pari a € 17,00. Nell'ipotesi che l'ente affidante decida di effettuare una ulteriore notifica, a garanzia del credito,

secondo il disposto dell'art. 143 c.p.c. al fine della dichiarazione di irreperibilità assoluta sulla base dell'ultimo indirizzo noto risultante dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di ultima residenza conosciuta, verrà riconosciuto un ulteriore rimborso forfettario pari ad € 8,50.

Il rimborso forfettario delle spese di notifica non è soggetto a ribasso e non può essere oggetto di varianti di progetto.

Il complessivo importo contrattuale presunto è stimato in € 871.462,40, oltre IVA, valore ottenuto sommando all'aggio conseguibile dalla riscossione coattiva dei tributi oggetto della concessione, conteggiato considerando l'aggio massimo posto a base di gara (10%) e sulla base della percentuale presunta di crediti esigibili, le spese medie di procedura.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, si rende noto l'ammontare del gettito delle entrate del servizio in oggetto per anno:

Tributo	Importo pregresso	importo anno 2014	Numero posizioni da riscuotere coattivamente
ICI	562.109,00 euro (anni 2004-2011)	594.875,00 euro	1.905
TARSU/TARES/TARI	4.890.680,70 euro (anni 2004-2013)	1.844.624,76	9.734

Tributo	Importo anni 2015-2016 (presuntivo)	Numero posizioni da riscuotere coattivamente
ICI	461.596,00 euro	760
TARSU/TARES/TARI	3.675.995,22 euro	4.945

Dietro richiesta dell'ente affidante l'importo del contratto potrà essere incrementato fino al cd. quinto d'obbligo e, in tal caso, il concessionario assume l'onere di sottoporsi a tale aumento alle stesse condizioni stabilite dal contratto.

L'aggio di spettanza per tutta la durata della concessione non è soggetto ad alcuna variazione. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni eventuale altra spesa per la predisposizione ed il recapito di informative o comunicazioni in genere.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, il contratto sarà stipulato a misura e conseguentemente l'importo riconosciuto al concessionario potrà variare rispetto al valore presunto, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni rese.

Il servizio verrà remunerato esclusivamente con le entrate derivanti dalla riscossione coattiva oggetto di affidamento.

I pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità al riguardo specificate nell'art. 4 del capitolato speciale.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Per quanto concerne gli specifici criteri di valutazione, si rinvia alla successiva Sezione IV.

Nella base di gara non sono previsti oneri di sicurezza, in quanto dallo svolgimento del servizio non derivano rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cfr. sul punto, Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008).

Anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 in materia di raggruppamenti temporanei, si precisa che le prestazioni oggetto della concessione sono da considerare come unica prestazione.

Articolo 4. DURATA

La concessione avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

SEZIONE II – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- fbis) operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti

All'atto dell'offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare, attestati dai concorrenti all'atto della domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente il fac-simile predisposto dall'ente affidante (**ALLEGATO I**).

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D. Lgs. 163/2006 verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali, sulla base di univoci elementi, si accerti che le relative **offerte** sono **imputabili ad un unico centro decisionale**. L'esclusione riguarderà l'intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.

Si precisa inoltre che, in base all'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altro partecipante, dovranno dichiarare, tra l'altro, l'esistenza o meno di tale situazione. In caso positivo, la dichiarazione dovrà essere corredata da apposita documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La documentazione in questione dovrà essere inserita, **A PENA DI ESCLUSIONE**, in apposita busta chiusa (denominata "BUSTA D").

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, i **consorzi stabili** di cui all'art. 34, comma 1 lett. c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali **consorziati** il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Atteso che in caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 353 del codice penale, la stazione appaltante, laddove dovesse riscontrare il verificarsi della fattispecie, escluderà dalla gara sia il consorzio che il consorziato ovvero il raggruppamento (costituito o da costituire) del quale gli stessi facciano parte, e segnalerà senza indugio il fatto alla competente autorità giudiziaria.

L'art. 37 comma 7 primo periodo del D. Lgs. 163/2006 vieta inoltre ai concorrenti di partecipare alla gara:

- a) in più di un raggruppamento temporaneo e/o in più di un consorzio ordinario (costituito o da costituire);
- b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da costituire).

Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara:

- nell'ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente;
- nell'ipotesi di cui alla lett. b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale quanto i raggruppamenti o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca.

In materia di **avvalimento**, l'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, infine, non consente che alla medesima gara prendano parte:

- a) due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;
- b) sia l'impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti.

Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione appaltante escluderà:

- nel primo caso, tutti i concorrenti che abbiano dichiarato di avvalersi della medesima impresa ausiliaria;

- nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell'impresa ausiliaria, quanto l'impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l'associazione o il consorzio (costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte.

Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie ricorrono le ragioni ostative di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle precisate alla lett. m-quater (alle stesse si applicano pertanto le disposizioni, cui si è prima fatto riferimento, contenute nel comma 2 del medesimo art. 38). Qualora dovesse verificarsi il predetto caso, l'esclusione si estenderà all'intero raggruppamento o consorzio anche se la richiamata fattispecie (imputabilità ad un unico centro decisionale) investe soltanto uno dei soggetti riuniti o consorziati.

Articolo 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento ai **requisiti d'ordine generale**, si rammenta che non saranno ammessi i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste da:

- a) art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (requisiti d'ordine generale);
- b) art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse);
- c) art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza).

Si rende noto che ai fini di cui alla precedente lettera a), saranno applicate le disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 5 del richiamato art. 38 del Codice dei contratti.

Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

I requisiti d'ordine generale, che, in quanto tali, non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il GEIE;
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), dai consorziati.

I **requisiti di idoneità professionale** che dovranno essere posseduti dai concorrenti sono i seguenti:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per l'attività cui inerisce la concessione;
2. in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito dal D. Min. Attività produttive del 23.6.2004;
3. iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con capitale sociale interamente versato adeguato secondo le prescrizioni dell'art. 3-bis del Decreto Legge 40/2010, convertito nella Legge 73/2010, salvo che non si tratti di soggetti a prevalente partecipazione pubblica, ai quali non si applica la misura minima di capitale, come previsto dal comma 13 sexies dell'art. 38 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ovvero essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell'Unione europea che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore.

I requisiti di idoneità professionale, che, in quanto tali, non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come nel prosieguo specificato:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre;

3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il GEIE;
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, A PENA DI ESCLUSIONE, dovranno essere comprovati dai concorrenti producendo:

- a) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, da cui si rilevi che l'impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni ovvero che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico- finanziario;
- b) dichiarazione concernente il fatturato globale, il cui ammontare medio negli ultimi tre esercizi, per i quali alla data di presentazione dell'offerta il bilancio risulti approvato e depositato, non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
- c) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi resi in qualità di concessionari nel settore della riscossione e dell'accertamento ex artt. 52 e 53 del D. Lgs 446/1997, il cui ammontare medio negli ultimi tre esercizi, per i quali alla data di presentazione dell'offerta il bilancio risulti approvato e depositato, non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilionececinquecentomila/00).

Tanto premesso ed anche in considerazione delle disposizioni in materia dettate dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, laddove non sia in grado di presentare le referenze innanzi richieste e/o di attestare quanto innanzi precisato per giustificati e comprovati motivi (ivi compresi quelli concernenti la propria costituzione ovvero l'inizio delle pertinenti attività da meno di un triennio), il concorrente potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento utile allo scopo.

Sia la documentazione concernente i "giustificati motivi" sia quella volta a dimostrare la capacità economica e finanziaria dovranno, **A PENA DI ESCLUSIONE**, essere inserite nella "busta A – documentazione amministrativa". La commissione giudicatrice all'uopo istituita provvederà, in seduta pubblica, a valutare la fondatezza dei "giustificati motivi" e l'idoneità della capacità economica e finanziaria nonché, in caso di riscontro positivo, a deliberare l'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara. A tal fine, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, la commissione potrà invitare il concorrente a trasmettere, entro il termine perentorio all'uopo fissato, i chiarimenti ed i documenti eventualmente occorrenti.

Le dichiarazioni bancarie di cui alla precedente lettera a) dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il GEIE;
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati.

Il requisito di cui alle precedenti lettere b) e c) (*fatturato globale e fatturato specifico*), atteso che lo stesso è per sua natura frazionabile, dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come nel prosieguo specificato:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). Il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero.
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), ciascuno dei consorziati in misura non inferiore alla quota dagli stessi indicata ai fini della prestazione dei servizi in concessione, fermo

restando che un consorzio dovrà svolgere la prestazione in misura non inferiore al 40% del valore della stessa, mentre gli altri consorziati dovranno svolgerla in misura non inferiore al 10% ciascuno.

Con riferimento alla **capacità tecnica e professionale**, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui si rilevi di:

- a) avere svolto nel corso dell'ultimo triennio (2012-2013-2014), con regolarità e senza contestazioni di sorta, il servizio di riscossione coattiva in almeno cinque Comuni ovvero nel loro interesse, di cui almeno due con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti;
- b) avere alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del bando, non meno di venticinque (25) unità lavorative, di cui almeno due (2) con la qualifica di ufficiale della riscossione da almeno un biennio.

Il requisito di cui alla precedente lettera a) (*servizi uguali*), atteso che lo stesso è per sua natura frazionabile, dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come nel prosieguo specificato:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). Il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. Il servizio per conto di un Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti deve essere stato svolto dalla mandataria;
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), da ciascuno dei consorziati in misura non inferiore alla quota dagli stessi indicata ai fini della prestazione dei servizi in concessione, fermo restando che un consorzio dovrà svolgere la prestazione in misura non inferiore al 40% del valore della stessa, compreso il servizio per conto del Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti, mentre gli altri consorziati dovranno svolgerla in misura non inferiore al 10% ciascuno.

Il requisito di cui alla precedente lettera b) (*numero dipendenti*), atteso che lo stesso è per sua natura frazionabile, dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come nel prosieguo specificato:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o, cumulativamente, dai consorziati;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). Il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero.
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), da ciascuno dei consorziati in misura non inferiore alla quota dagli stessi indicata ai fini della prestazione dei servizi in concessione, fermo restando che un consorzio dovrà svolgere la prestazione in misura non inferiore al 40% del valore della stessa, mentre gli altri consorziati dovranno svolgerla in misura non inferiore al 10% ciascuno.

Sempre ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto il possesso della **certificazione di qualità** rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001 concernente la prestazione oggetto della concessione. Il predetto requisito dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come nel prosieguo specificato:

1. nel caso di *società*, dalla società concorrente;
2. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
3. nel caso di *raggruppamento temporaneo* o di GEIE (già costituito o da costituire), da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il GEIE;
4. nel caso di *consorzio ordinario* (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati.

SEZIONE III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti devono presentare, **A PENA DI ESCLUSIONE**, entro e non oltre le ore **12:30 del 30 luglio 2015** la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara. Decorso il termine sopraindicato non sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione. Il plico, contenente la documentazione in seguito indicata, dovrà pervenire alla sede della Civita.S s.r.l., in Civitanova Marche (MC), Via Cecchetti, 99 – Ufficio Protocollo, mediante servizio postale, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o per consegna diretta. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio postale accettante, ma esclusivamente la data di arrivo all'ufficio protocollo. Nel caso di consegna a mezzo del servizio delle Poste S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito o corriere, la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato presso il proprio ufficio protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di esso non si terrà conto. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Il plico dovrà pervenire chiuso e sigillato con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura del plico stesso. Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà recare esternamente l'indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un rappresentante dell'Impresa. I predetti plichi non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche parzialmente conoscibile il loro contenuto. Tale plico dovrà inoltre riportare l'indirizzo del destinatario e recare all'esterno la seguente dicitura: **“Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, delle entrate del Comune di Civitanova Marche - NON APRIRE”**. Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e, pertanto, l'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere redatte in **lingua** italiana o corredate di traduzione giurata.

Si ribadisce che non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. In caso di più di una offerta presentata dallo stesso concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all'apertura dei relativi plichi.

Nel plico, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovranno essere racchiuse le seguenti **buste** chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, nonché recanti all'esterno l'indicazione del mittente e del relativo contenuto, appresso riportato:

- “Busta A - documentazione amministrativa”;
- “Busta B – offerta tecnica”;
- “Busta C – offerta economica”;
- “Busta D” (eventuale, solo in caso di situazione di controllo).

Non si procederà all'apertura delle buste contenute nel plico principale qualora non siano anch'esse chiuse, opportunamente sigillate sui lembi di chiusura.

● La **“Busta A - documentazione amministrativa”** dovrà contenere, **A PENA D'ESCLUSIONE**:

1) domanda di ammissione – ALLEGATO 1 – sottoscritta:

a) *nel caso di società ovvero di consorzio stabile ovvero di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituiti*, dal legale rappresentante del concorrente;

b) *nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE da costituire*, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata copia autenticata della relativa procura. In caso di avvalimento, nella domanda dovranno essere riportate le dichiarazioni contenute nell'apposita sezione del modello **ALLEGATO 1**;

2) dichiarazione generale attestante il possesso dei prescritti requisiti, sottoscritta in ogni pagina e resa sulla base dello schema di cui all'**ALLEGATO 2a**:

- a) *nel caso di società*, dal legale rappresentante del concorrente;
- b) *nel caso di consorzio stabile*, dal legale rappresentante del concorrente e dal/dai legale/legali rappresentante/rappresentanti del/i consorziato/consorziate per il/i quale/i il consorzio concorre (per i soli requisiti di carattere generale e di idoneità professionale);
- c) *nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituiti ovvero da costituire*, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, dovrà essere allegata copia autenticata della relativa procura. Si precisa che alla dichiarazione, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;

3) dichiarazioni bancarie da cui si rilevi che l'impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni ovvero che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico-finanziario. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE (già costituiti o da costituire) tali dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE;

4) (in caso di avvalimento) laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e nei limiti indicati, il concorrente potrà partecipare alla presente gara avvalendosi di quelli di altro soggetto, denominato "impresa ausiliaria". A tal fine, dovrà essere prodotta, **A PENA DI ESCLUSIONE**, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione generale, tra l'altro attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 nonché, per quanto occorre, di quelli indicati nel presente Disciplinare e contenente l'obbligo nei confronti del concorrente e dell'ente affidante di mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente, sottoscritta in ogni pagina e resa, sulla base dello schema di cui all'**ALLEGATO 2b**, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Si precisa che alla predetta dichiarazione, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) contratto, in originale o in copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire gli occorrenti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. In caso di avvalimento di un'impresa appartenente al medesimo gruppo dell'impresa concorrente, in luogo del contratto, il legale rappresentante dell'impresa concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui al punto 19 del modello di cui all'**ALLEGATO 2a** attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo medesimo;

5) A. (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel predetto atto dovrà essere indicata la parte della concessione che assumerà ciascuna impresa raggruppata. Tale quota dovrà corrispondere a quella di partecipazione del soggetto stesso al raggruppamento;

B. (nel caso di consorzi ordinari ovvero di GEIE già costituiti) atto costitutivo, anche in copia autentica, del consorzio o del GEIE;

6) A. (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire) dichiarazione di impegno, sulla base dello schema di cui all'**ALLEGATO 3a**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire il raggruppamento

temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella predetta dichiarazione dovrà essere indicata la parte della concessione che assumerà ciascuna impresa raggruppata. Tale quota dovrà corrispondere a quella di partecipazione del soggetto stesso al raggruppamento;

B. (nel caso di *consorzi ordinari* ovvero *di GEIE da costituire*) **dichiarazione di impegno**, sulla base dello schema di cui all'**ALLEGATO 3b**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire consorzio ordinario o GEIE ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza d uno di essi, detto mandatario;

7) versamento del contributo all'ANAC. A tal fine si comunica che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 6301599400.

Il versamento di **Euro 80,00**, ai sensi della Legge 266/2005, delle deliberazioni assunte dall'Autorità e delle istruzioni operative di cui all'avviso del 31 marzo 2010 deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- on line, mediante carta di credito, collegandosi al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". A riprova dell'avvenuto pagamento occorre presentare copia stampata della ricevuta di pagamento rilasciata dal Sistema di Riscossione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento occorre presentare lo scontrino originale rilasciato dal punto vendita.

8) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, di importo pari ad **Euro 17.429,25 (diciassettemilaquattrocentoventinove/25)** corrispondenti al 2% del valore complessivo presunto della concessione, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, assegno circolare o versamento in contanti o mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate: conto corrente n. 55670 presso BCC CIVITANOVA MARCHE, CODICE IBAN: IT 50 Q 08491 68870 0000101 55670, allegando la quietanza dell'avvenuto deposito.

Più in particolare, l'offerta dovrà essere corredata:

- a) nel caso si opti per la *cauzione*, da documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della stessa in contanti oppure in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria dell'Ente affidante (BCC CIVITANOVA MARCHE – CODICE IBAN: IT 50 Q 08491 68870 0000101 55670). In tal caso la cauzione dovrà essere corredata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente medesimo risultasse affidatario della concessione. Qualora opti per tale soluzione, il concorrente dovrà indicare, ai fini della restituzione della cauzione, le coordinate bancarie di riferimento;
- b) nel caso si opti per la *fideiussione*, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di garanzia prestata da intermediario finanziario, alla stessa dovrà essere allegata copia della prescritta autorizzazione ministeriale qualora i suoi estremi non risultino chiaramente richiamati nella garanzia medesima.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, **A PENA DI ESCLUSIONE**, la fideiussione dovrà, altresì, prevedere un termine di validità non inferiore a **180 (CENTOTTANTA)** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovrà inoltre prevedere espressamente:

- a) l'impegno del garante verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione in favore del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
- b) il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- c) la rinuncia, da parte del garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, sia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- d) la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- e) l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante la garanzia per una durata massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (la mancata trasmissione del rinnovo della garanzia alla stazione appaltante sarà **CAUSA DI ESCLUSIONE**);
- f) che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro esclusivamente competente sia quello della sede legale dell'ente affidante.

Al fine di agevolare la presentazione della garanzia, nell'**ALLEGATO 5** è riportato lo schema del foglio aggiuntivo/intercalare/appendice che potrà essere utilmente impiegato per assolvere correttamente a quanto sopra richiesto.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, a tutte le imprese che intendano costituire il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e sottoscritta, in caso di polizza assicurativa, oltre che dal garante, dall'impresa mandataria.

Fermo restando quanto previsto nel presente Disciplinare in ordine al possesso delle certificazione di qualità, **l'importo della garanzia è ridotto del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

La mancata presentazione della garanzia a corredo dell'offerta, nelle forme e con le modalità innanzi indicate, è **CAUSA DI ESCLUSIONE**.

Ai fini dello svincolo della garanzia, la comunicazione prevista dall'art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 sarà effettuata ai concorrenti non aggiudicatari mediante posta, fax o posta elettronica certificata inoltrati all'indirizzo ovvero al numero all'uopo indicati dal concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all'**ALLEGATO 1**.

9) certificazione di qualità rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001.

Il possesso del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 dovrà essere dimostrato producendo la certificazione dell'organismo di accreditamento che l'ha rilasciata, in originale o fotocopia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa che ne attesti la conformità all'originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

10) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

11) il Capitolato speciale reso in carta libera, sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante in segno di accettazione dello stesso. Detto capitolato non dovrà essere compilato.

Con riferimento alle **dichiarazioni** di cui agli ALLEGATI 2a e 2b, si fa presente che, in luogo delle specifiche dichiarazioni di cui ai punti 7. e 8., si potranno allegare alla domanda di ammissione alla gara:

- con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 7. (inesistenza misure di prevenzione e di cause ostative rivenienti dalla normativa antimafia), le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R.

445/2000, direttamente dai singoli interessati oppure i certificati dei carichi pendenti relativi a tutti i soggetti interessati: il dichiarante, nonché quelli indicati nel punto 2. (direttori tecnici, soci ed amministratori muniti di potere di rappresentanza) dei medesimi ALLEGATI 2a e 2b;

- con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 8. (inesistenza di condanne definitive), le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, direttamente dai singoli interessati oppure le VISURE di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 185 del 10 agosto 2005) relative a tutti i soggetti interessati: il dichiarante, nonché quelli indicati nel punto 2. (direttori tecnici, soci ed amministratori muniti di potere di rappresentanza) e - se del caso - nel punto 3. (soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente) dei medesimi ALLEGATI 2a e 2b.

Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 in materia di **avvalimento** e fermo restando quanto al riguardo precisato nella precedente Sezione II, si fa presente quanto segue:

- qualora il concorrente, in relazione ai diversi requisiti, intenda avvalersi di differenti imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto 4) della precedente Sezione V dovrà essere prodotta, **A PENA DI ESCLUSIONE**, per ciascuna impresa ausiliaria;
- nella ipotesi di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 163/2006 (*raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire*), laddove l'appartenenza al medesimo gruppo sussista, oltre che per l'impresa ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei concorrenti raggruppati, dovrà comunque essere prodotto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria medesima si obbliga nei confronti dell'intero raggruppamento a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;
- ai sensi dell'art. 49, comma 11, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla competente Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara.

Con riferimento alla **contribuzione dovuta all'ANAC**, si fa presente che: in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituire, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dalla mandataria; in ogni caso, la mancata allegazione della copia stampata della ricevuta di pagamento rilasciata dal Sistema Riscossione o dello scontrino originale rilasciato dal punto vendita è **CAUSA DI ESCLUSIONE**. Il contributo è dovuto indipendentemente dal buon esito della procedura di gara.

L'ente affidante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet dell'ente affidante.

🔊 La **“Busta B – offerta tecnica”** dovrà contenere, **A PENA D'ESCLUSIONE**, il **Progetto di organizzazione e gestione del servizio**.

Dovrà essere elaborato un unico progetto tecnico per tutte le attività di riscossione coattiva oggetto della presente gara. Il progetto non potrà superare le 50 pagine (una facciata per pagina escluso indice e copertina), con un numero massimo di 40 righe con carattere Times New Roman corpo 12.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE da costituire, il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. In caso di consorzio stabile, il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Qualora l'elaborato superasse il numero di pagine indicato, le pagine eccedenti il limite non verranno prese in considerazione nell'esame della commissione di gara.

Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dai concorrenti per l'elaborazione del documento e/o per la partecipazione alla gara.

☉ All'interno della “**Busta C – offerta economica**”, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16,00, dovrà essere contenuta, **A PENA DI ESCLUSIONE**, l'offerta economica da formulare sulla base dello schema di cui all'**ALLEGATO 4**, mediante indicazione del ribasso sulla percentuale di aggio di riscossione da riconoscere a favore della società concessionaria e sul rimborso delle spese delle procedure esecutive per i crediti inesigibili. L'offerta dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione e cioè da:

a) *nel caso di società ovvero di consorzio stabile ovvero di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituito*, dal legale rappresentante del concorrente;

b) *nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE da costituire*, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Qualora non venga apposta la **marca da bollo** del valore di € 16,00, il concorrente sarà ammesso alle successive fasi di gara, ma sarà attivata la procedura di regolarizzazione presso i competenti Uffici del Registro, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

E' ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del soggetto interessato. In tal caso dovrà essere allegata la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già compiegata nella “busta A – documentazione amministrativa”.

Si precisa che, in caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, l'aggiudicazione avverrà in considerazione di quella espressa in lettere.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse e saranno, pertanto, **ESCLUSE** offerte economiche alla pari, in aumento, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti della concessione. Saranno infine escluse le offerte che non rechino l'indicazione dei costi della sicurezza derivanti dai rischi specifici afferenti all'esercizio dell'attività che, in caso di aggiudicazione, sarà svolta dal concorrente.

SEZIONE IV – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA

Articolo 8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il **criterio di aggiudicazione** è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito elencati, nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
Progetto di organizzazione e gestione del servizio	60	100
Offerta economica	40	

Progetto di organizzazione e gestione del servizio: fino a 60 punti

Dovrà essere elaborato un unico progetto tecnico per tutte le attività di riscossione coattiva oggetto della presente gara. Il Progetto di organizzazione e gestione del servizio deve essere elaborato indicando in modo analitico per ciascun elemento di valutazione e relativi sub elementi riportati indicati ai successivi punti A (a.1, a.2), B, C, D (d.1, d.2), E, F, G, H, I, L, le relative concrete modalità operative di gestione ed i riflessi dell'attività tenendo conto della necessità per la società affidante di incrementare e velocizzare i flussi di cassa, senza trascurare la tutela dei diritti del contribuente, considerando sia gli aspetti giuridici sia quelli tecnici, con particolare riferimento all'organizzazione coordinata delle varie attività richieste, caratteristiche dei servizi aggiuntivi e caratteristiche del software gestionale.

Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto ai contenuti ed obiettivi dell'affidamento indicati nel Capitolato speciale.

Il progetto non potrà superare le 50 pagine (una facciata per pagina escluso indice e copertina), con un numero massimo di 40 righe con carattere Times New Roman corpo 12.

All'attribuzione del punteggio massimo conseguibile di **60 punti**, si procederà sulla base dei seguenti parametri, cui verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Elementi di Valutazione	Descrizione	Sub -punteggio max	Punteggio max
A	Metodologie operative di svolgimento del servizio di riscossione coattiva	12	12
a.1	Sistemi e processi (modalità di gestione, metodologie, organizzazione del servizio, tempi di attivazione delle procedure inerenti la fase della riscossione coattiva, tempi e metodi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore)	10	
a.2	Gestione dei carichi affidati in riscossione (gestione di elenchi/minute, sgravi, sospensioni, dilazioni, ecc...)	2	
B	Metodologie operative, organizzazione del servizio, tempistiche e grado di analiticità delle informazioni nello svolgimento del servizio in relazione alle procedure esecutive ed alla gestione delle inesigibilità	10	10
C	Rendicontazione -modalità, tempistiche e grado di analiticità delle informazioni di rendicontazione in formato elettronico circa l'andamento del servizio e delle riscossioni (rendicontazione via web – tempistiche più brevi)	10	10
D	Strumenti informatici ed operativi messi a disposizione per il servizio	5	5
d.1	Hardware, software, sito web, tempistica di aggiornamento del database utilizzato per le procedure on line, analiticità delle informazioni, semplicità di utilizzo del sistema, possibilità di estrazione di dati per elaborazione	4	

d.2	Soluzioni e servizi informatici migliorativi rispetto a quanto previsto nel capitolato (organizzazione del servizio, ottimizzazione gestione flussi di dati tra concessionario e ente affidante)	1	
E	Personale utilizzato per la gestione del servizio (numero, mansioni, professionalità, esperienza, personale abilitato alle funzioni di ufficiale della riscossione)		5
F	Eventuali proposte/servizi aggiuntivi ritenuti utili, rispetto a quelli previsti in capitolato, senza oneri per il Comune, diretti a migliorare il livello del servizio reso all'Ente		3
G	Organizzazione del servizio con l'utenza/impatto con la comunità (numeri di sportelli dedicati al front-office, numero di personale dedicato alle unità locali, orari di ricevimento, modulistica utilizzata, comunicazioni con l'utenza)		7
H	Ulteriori canali di pagamento a disposizione dei contribuenti/utenti (pluralità di canali, canali on line)		2
I	Servizi ed accesso on line a disposizione dei contribuenti/utenti		2
L	Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in capitolato, senza oneri per il Comune, diretti a migliorare il servizio reso ai contribuenti		4

per un totale complessivo massimo attribuibile di **Punti 60**.

Per ciascun indicatore di qualità del progetto tecnico, come sopra individuato, sarà attribuito, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, un giudizio cui corrisponderà una percentuale di assegnazione del punteggio massimo previsto, secondo la seguente scala di valori:

OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
100%	70%	50%	0%

Relativamente all'**offerta economica**, all'attribuzione del punteggio massimo conseguibile di **40 punti** si procederà sulla base dei seguenti parametri, cui verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Elementi di Valutazione	Descrizione	Punteggio max

A	Ribasso formulato con riferimento all'aggio da corrispondere sulle riscossioni effettuate rispetto a quello posto a base di gara (10%)	30
B	Ribasso formulato con riferimento alle spese delle procedure esecutive relative ai crediti inesigibili rispetto agli importi di cui al D.M 21/11/2000.	10

Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta economica} = (30 \times X_{Ai} / X_{Amax}) + (10 \times X_{Bi} / X_{Bmax})$$

Dove:

X_{Ai} = ribasso offerto dal partecipante *i*esimo in relazione all'elemento di valutazione A

X_{Amax} = massimo ribasso offerto in relazione all'elemento di valutazione A

X_{Bi} = ribasso offerto dal partecipante *i*esimo in relazione all'elemento di valutazione B

X_{Bmax} = massimo ribasso offerto in relazione all'elemento di valutazione B

Per l'attribuzione dei punteggi, in presenza di più cifre decimali, si considereranno i valori delle prime due cifre decimali, senza arrotondamento della terza cifra decimale.

La somma dei punteggi assegnati al Progetto di organizzazione e gestione del servizio e all'Offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

Articolo 9. GIUSTIFICAZIONI

Per valutare la congruità delle offerte che dovessero apparire anormalmente basse, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 86, 87, 88 ed 89 del D. Lgs. 163/2006. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 87, comma 2, lett. g), si terrà conto del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in relazione al contratto collettivo del settore merceologico indicato nell'offerta, ovvero in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sarà determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Qualora la prima migliore offerta risultasse anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà, per iscritto, la presentazione della documentazione giustificativa relativa alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relativa agli elementi di valutazione dell'offerta.

In forza di quanto disposto dall'art. 87 del D. Lgs. 163/2006, le giustificazioni fornite, tenuto conto del progetto di organizzazione e gestione del servizio incluso nella "busta B", potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- a. l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b. le soluzioni tecniche adottate;
- c. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire la concessione;
- d. l'originalità del servizio offerto;

- e. l'eventualità che l'offerente ottenga o abbia ottenuto un aiuto di Stato;
- f. il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A tale ultimo riguardo, si terrà conto delle tabelle ministeriali relative al settore indicato nell'offerta, ovvero, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sarà determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello dell'attività oggetto di affidamento.

Articolo 10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il 31 luglio 2015, alle ore 09,00 presso la sede del Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n. 93.

La commissione di gara all'uopo istituita dalla stazione appaltante, nel giorno fissato e seguendo l'ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo generale dell'Ente, procederà in seduta pubblica all'**apertura** di ciascuno **dei plichi** verificando le modalità ed i termini di arrivo degli stessi, nonché la presenza all'interno dei plichi medesimi, delle buste richieste nel presente Disciplinare a pena di esclusione.

Le operazioni di gara avranno inizio all'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere presente. Le sedute pubbliche saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, solo i soggetti legittimati per legge (vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti) potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale. L'ente affidante, in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica. Il presidente della commissione potrà, altresì, disporre l'aggiornamento dei lavori della stessa. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante.

Operato questo primo riscontro, la commissione provvederà per ciascun plico ritualmente pervenuto all'**apertura della "busta A – documentazione amministrativa"** verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa contenuto nonché, laddove ricorra la fattispecie, esprimendosi in ordine alla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui non si concludano nel giorno stabilito, i lavori della commissione proseguiranno in **successive sedute pubbliche**, nelle date e negli orari di volta in volta fissati dal presidente della stessa e resi noti tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'ente affidante.

La commissione procederà, quindi, al **sorteggio** di un campione costituito dal 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, dei concorrenti ammessi all'esame della documentazione amministrativa, per la verifica, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 in ordine all'effettivo possesso dei requisiti specifici dichiarati nell'offerta.

Ai fini della **verifica** i concorrenti sorteggiati saranno tenuti, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione (a mezzo fax inoltrato al recapito all'uopo indicato dal concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all'**ALLEGATO I**), a far pervenire alla stazione appaltante i documenti comprovanti, nei limiti necessari ai fini della qualificazione, l'effettivo possesso dei **requisiti specifici** richiesti. Al riguardo, si precisa quanto segue:

a) con riferimento alla dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi resi in qualità di concessionari, nel settore della riscossione e dell'accertamento ex artt. 52 e 53 del D. Lgs 446/1997 la comprova dovrà essere effettuata producendo, in originale o in copia conforme all'originale: bilanci corredati dalle note integrative e dall'attestazione dell'avvenuta regolare trasmissione per via telematica. Qualora dal bilancio e/o dalla nota integrativa non risulti in maniera evidente che il fatturato è relativo all'attività, svolta in qualità di concessionari, nel settore della riscossione e dell'accertamento ex artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/1997, occorre che venga presentata la seguente ulteriore documentazione: le attestazioni del committente, in originale o copia autentica, ovvero documentazione equivalente (quale: il provvedimento di

affidamento e quello di pagamento delle prestazioni svolte oppure certificati attestanti il loro buon esito e l'avvenuta liquidazione), comunque utile ad evidenziare:

- il committente in favore del quale le prestazioni sono state effettuate, la loro natura, il relativo importo, il soggetto che le ha rese e l'arco temporale nel quale sono state iniziate ed ultimate;
- nel caso di prestazioni iniziate in epoca antecedente quella utile ai fini della qualificazione, la parte di esse valutabile;

b) con riferimento alla dichiarazione concernente l'aver svolto in concessione il servizio di riscossione coattiva in favore di comuni, la comprova dovrà essere effettuata producendo le attestazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evincano la natura della prestazione, il numero di abitanti, il relativo importo, il soggetto che l'ha resa e l'arco temporale nel quale è stata effettivamente e positivamente svolta;

c) con riferimento alla dichiarazione concernente il personale la comprova dovrà essere effettuata producendo, in originale o in copia conforme all'originale, la documentazione a tal fine necessaria (quale il libro matricola, le scritture contabili, ecc.).

Qualora non provveda a comprovare nei termini prescritti i predetti requisiti dichiarati in sede di gara ovvero qualora la documentazione prodotta non confermi le dichiarazioni rese, il concorrente sorteggiato sarà **ESCLUSO** e si applicheranno nei suoi confronti le ulteriori misure previste dall'art. 48 del D. Lgs. 163/2006. Ciò posto, in seduta pubblica, da tenersi nella data che sarà comunicata con adeguato preavviso mediante apposita informativa sul sito internet dell'ente affidante e, comunque, tramite fax o PEC inviati a tutti i soggetti interessati, la commissione provvederà a rendere noto l'esito della verifica a campione concernente il possesso dei requisiti specifici e ad individuare i concorrenti ammessi alle successive fasi di gara.

Di seguito, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella "**busta B**" ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando, a tal fine, i criteri di valutazione indicati nel precedente articolo 8.

Completati l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, in un'unica seduta pubblica da tenere nella data che, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, sarà comunicata mediante apposita informativa sul sito internet dell'ente affidante e, comunque, tramite fax o PEC inviati a tutti i concorrenti ammessi, la commissione procederà:

1. a rendere noti i punteggi totali assegnati alle offerte tecniche;
2. ad aprire le "**buste C**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto;
3. ad aprire le "**buste D**" eventualmente prodotte dai concorrenti e a verificare i documenti ivi contenuti. Quindi, se del caso, previa sospensione della seduta pubblica, a verificare la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006. Nel caso in cui due o più offerte dovessero essere ritenute, sulla base di univoci elementi, imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla relativa esclusione ed ai conseguenti adempimenti;
4. ad attribuire a ciascun concorrente il punteggio relativo all'offerta economica;
5. a sommare, per ciascun concorrente, il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica a quello inerente all'offerta economica e, quindi, a stilare la graduatoria della procedura di gara;
6. ad individuare il concorrente primo classificato.

La gestione del servizio sarà aggiudicata provvisoriamente a chi avrà conseguito il punteggio più alto. A parità di punteggio totale l'aggiudicazione provvisoria sarà fatta a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio parziale più alto nell'ordine:

1. Progetto di organizzazione e gestione del servizio
2. Offerta economica

In caso di ulteriore parità, si procederà all'individuazione del primo classificato mediante sorteggio che si svolgerà in prosieguo di seduta, anche nella ipotesi di assenza dei concorrenti interessati.

Completate le suddette operazioni, si procederà a verificare se siano presenti o meno **offerte anomale**. Qualora l'offerta del concorrente primo classificato non risulti tale, la commissione procederà a dichiarare in suo favore l'aggiudicazione provvisoria della concessione.

Laddove, invece, si verifichi la fattispecie, la stazione appaltante provvederà a richiedere per iscritto la presentazione delle giustificazioni. La stazione appaltante procederà, in una o più sedute riservate, alle conseguenti **valutazioni di congruità** nel rispetto della procedura fissata dagli art. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. Le risultanze della valutazione di congruità saranno rese note mediante apposita informativa sul sito internet dell'ente affidante e, comunque, mediante posta o fax o PEC inoltrati, in caso di raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all'indirizzo ovvero al numero all'uopo indicati, dai concorrenti ammessi all'apertura della "busta C", nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all'**ALLEGATO 1**. In esito alle predette risultanze, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

Le comunicazioni di ufficio in ordine alle eventuali esclusioni, di cui all'art. 79, comma 5 lett. b), del D. Lgs. 163/2006, saranno effettuate mediante posta, fax o posta elettronica certificata inoltrati, in caso di raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all'indirizzo o al numero indicati dal concorrente nel punto 1 della domanda di ammissione (**ALLEGATO 1**).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva comunque la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva** se nessuna delle offerte presentate dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, laddove non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ricorrendone i presupposti, procederà all'**aggiudicazione definitiva** della concessione nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento da parte della stazione appaltante, dei verbali di gara e, laddove ricorra la fattispecie, di quelli riportanti l'esito della valutazione delle offerte anomale. Si applicheranno, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, del citato decreto.

Le comunicazioni di ufficio in ordine all'aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 79, comma 5 lett. a), del D. Lgs. 163/2006, saranno effettuate mediante posta, fax o posta elettronica certificata, inoltrati al domicilio indicato dal concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui **all'ALLEGATO 1**.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, il **diritto di accesso** alle offerte ed agli atti inerenti la verifica dell'anomalia dell'offerta, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 lett. c) e lett. c-bis), del D. Lgs. 163/2006, è differito al momento dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e cioè al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l'**efficacia dell'aggiudicazione definitiva** è subordinata alla positiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà, con riferimento al concorrente risultato migliore offerente, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale contenute nella "busta A – documentazione amministrativa". La stazione appaltante, qualora il predetto concorrente non sia stato già sorteggiato, procederà altresì, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, al controllo, nei limiti necessari ai fini della qualificazione, dell'effettivo possesso degli ulteriori requisiti indicati nel presente Disciplinare. Nel caso i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà:

- all'esclusione del concorrente e all'adozione delle misure previste dalla normativa vigente;
- a riformulare, ferme restando le valutazioni della commissione, la graduatoria di gara individuando il nuovo migliore offerente.

Per le finalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante effettuerà, inoltre, i prescritti **controlli** in ordine all'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale anche con riferimento al **concorrente secondo classificato**. Per il predetto concorrente, se non già sorteggiato, la stazione appaltante procederà, altresì, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, al controllo, nei limiti necessari ai fini della qualificazione, dell'effettivo possesso dei requisiti progettuali richiesti. Laddove i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà all'adozione delle misure previste dalla vigente normativa.

In caso di **dichiarazioni mendaci**, la stazione appaltante procederà all'escussione della garanzia prestata a corredo dell'offerta. Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti cui alla precedente Sezione II, si provvederà ad informarne la competente Autorità per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 11. STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipula del **contratto** avverrà, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, commi 9 e seguenti, del D. Lgs. 163/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni. A tal fine, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, l'aggiudicatario dovrà presentare tutta la occorrente documentazione e dovrà versare, in favore dell'ente affidante, le spese contrattuali.

Ai fini della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà prestare alla stazione appaltante la **cauzione definitiva** di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e le **coperture assicurative** di cui al successivo articolo 12.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 241 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 che contemplan e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 1-bis del citato articolo.

L'avvio del servizio potrà disporsi anche nelle more della stipula dei contratti, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, la costituzione dei depositi cauzionali previsti dal Capitolato speciale, la consegna delle necessarie coperture assicurative e della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.

In caso di **fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento** del medesimo, la stazione appaltante procederà applicando per analogia quanto stabilito dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 12. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà prestare alla stazione appaltante la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Detta garanzia:

- a) dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto, dovrà permanere per i 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione della prestazione affidata. Decorso tale termine, sarà restituita al concessionario (in alternativa alla materiale restituzione, l'ente affidante potrà comunicare al garante per iscritto l'intervenuta cessazione della garanzia);
- b) dovrà essere espressamente prestata in favore dell'ente affidante a garanzia del puntuale adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le obbligazioni rivenienti dal bando e dal disciplinare di gara, dal contratto e dal capitolato speciale, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più al concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia:
 - per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per l'effettuazione o per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario o di fallimento dello stesso;

- per provvedere a quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti dell'appaltatore medesimo;
- d) non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo anticipate e o progressive diverse da quelle contemplate dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
- e) dovrà espressamente prevedere la rinuncia, da parte del garante, tanto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, quanto alla facoltà di eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- f) dovrà espressamente prevedere la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- g) dovrà espressamente prevedere che il mancato pagamento del premio/commissione da parte del concessionario non potrà, in alcun caso, essere opposto dal garante alla stazione appaltante;
- h) dovrà espressamente prevedere l'impegno del garante a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
- i) dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro esclusivamente competente sia quello della sede legale dell'ente affidante.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Onde consentire la celere stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà produrre, nei termini comunicatigli dalla stazione appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la garanzia come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità, incamerare la cauzione provvisoria. L'ente affidante potrà richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata dall'ente affidante a valere sulle somme a qualunque titolo dovute all'appaltatore medesimo.

Tenuto conto, infine, degli indirizzi formulati dalla competente Autorità per la vigilanza con la determinazione n. 7/2007 dell'11 settembre 2007, fermo restando quanto previsto in ordine al possesso della certificazione di qualità, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000.

Sempre ai fini della stipula del contratto, come innanzi evidenziato, il concorrente aggiudicatario dovrà altresì produrre una **polizza assicurativa**, stipulata con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di pertinenza, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della concessione medesima. Tale polizza:

- a) dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto, dovrà permanere per i 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione delle prestazioni; decorso tale termine, sarà restituita al concessionario (in alternativa alla materiale restituzione, l'ente affidante potrà comunicare al garante per iscritto l'intervenuta cessazione della garanzia);
- b) per quanto concerne la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi rivenienti dall'esecuzione della concessione:
 - dovrà espressamente prevedere l'obbligo del garante a tenere indenne il concessionario, nei limiti del massimale convenuto, di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose;
 - dovrà espressamente prevedere un massimale annuale complessivo di € 1.000.000,00 riferito a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 100.000,00;
- c) dovrà espressamente prevedere che, in relazione a quanto garantito, la stazione appaltante è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti;
- d) dovrà espressamente prevedere che il concessionario assumerà a proprio esclusivo carico l'intero onere economico delle franchigie eventualmente previste e che, in tal caso, il garante pagherà, in nome e per conto del concessionario stesso, anche gli importi a suo carico, rivalendosi sull'appaltatore medesimo previa presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato;

- e) dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non comporterà l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti dell'ente affidante;
- f) dovrà espressamente prevedere l'impegno del garante ad ultimare la procedura di valutazione di ciascun danno entro il termine di 90 (novanta) giorni, salvo proroga concessa in forma scritta dall'ente affidante, dal ricevimento della documentazione relativa al sinistro, decorso inutilmente il quale l'ente affidante medesimo potrà richiedere la nomina di apposito perito, a spese del garante stesso, al Presidente del Tribunale di Macerata;
- g) dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sia quello della sede legale dell'ente affidante.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la polizza assicurativa dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Onde consentire la celere stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre, nei termini comunicatigli dalla stazione appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la polizza assicurativa come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità, incamerare la cauzione provvisoria.

La stazione appaltante, ove la copertura assicurativa sia venuta in tutto o in parte a mancare, potrà richiedere al concessionario il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo. In caso di inottemperanza, il reintegro sarà effettuato dalla stazione appaltante a valere sulle somme a qualunque titolo dovute al concessionario medesimo.

SEZIONE V – INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 13. INFORMAZIONI GENERALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese della presente procedura, che vengono quantificate nell'importo di € 10.000,00.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno mediante posta o mediante fax o mediante posta elettronica certificata.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui al medesimo art. 79, evidenziando altresì il numero di fax (punto 1. della domanda di ammissione – **ALLEGATO I**).

Qualora il concorrente abbia dato espressa autorizzazione (apposita sezione della domanda di ammissione di cui all'**ALLEGATO I**) le succitate comunicazioni potranno essere inviate anche mediante fax o PEC.

In forza di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, l'**offerta** presentata da ciascun concorrente sarà da ritenersi per lo stesso **vincolante** per **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione.

La stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall'art. 21-sexies della legge 241/1990, si riserva, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi formalizzato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la facoltà di ricorrere al **recesso unilaterale** dal contratto laddove dovessero sussistere motivi di pubblico interesse. Qualora venga esercitata tale facoltà, il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle prestazioni rese sino al momento in cui il recesso unilaterale, sulla base della comunicazione formalizzata dalla stazione appaltante, diviene operativo.

L'ente affidante, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/200, ha predisposto gli allegati **modelli di domanda e di dichiarazione**, cui si è fatto riferimento nel presente disciplinare, che di seguito si richiamano:

1. domanda di ammissione alla gara;
- 2a. dichiarazione generale;
- 2b. dichiarazione generale dell'impresa ausiliaria;
3. dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese;
4. offerta economica;
5. appendice alla cauzione provvisoria.

Tanto premesso, si precisa che l'utilizzo dei modelli aventi ad oggetto la domanda di ammissione, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione di offerta economica non è obbligatorio, nel senso che gli interessati potranno da essi discostarsi sempre che forniscano le informazioni richieste e rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previste dalle vigenti norme. In mancanza, si provvederà all'**ESCLUSIONE**.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche-Ancona, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (modificata ed integrata dal D.L. 12/11/2010 n. 187) il concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite banca o la Società Poste Italiane SPA. L'ente affidante, il concessionario e tutti gli eventuali subappaltatori dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dal comma 7 dell'art. 3 della L. 136/2010. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo Gara.

Articolo 14. TRATTAMENTO DEI DATI

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed atteso che il trattamento dei dati personali deve essere comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati contenuti all'interno dei plichi e quelli eventualmente comunicati e/o acquisiti nel prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati esclusivamente per adempiere alle prescrizioni contenute nella vigente normativa sui contratti pubblici ed in particolare per riscontrare il possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 163/2006 per partecipare alle procedure di affidamento e per contrarre con la pubblica amministrazione;
- il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà essere effettuato sia con modalità manuali che, occorrendo, con modalità informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni sostitutive potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per adempiere agli obblighi di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti sarà consentito nel rispetto di quanto al riguardo disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006;
- i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi indicati, né saranno oggetto di diffusione.

Titolare dei dati è la Civita.S s.r.l. Unipersonale, presso la quale, in ogni momento, gli interessati potranno far valere i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. A tal fine e sulla base di quanto stabilito dal primo comma, lett. e), del succitato art. 13, si riporta il testo integrale dell'art. 7 (rubricato "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*") del richiamato decreto:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re- sponsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da- ti sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Per quanto, infine, riguarda i **dati di carattere giudiziario**, così come individuati dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003, si precisa che gli stessi vengono richiesti e saranno trattati in forza dell'apposita autorizzazione deliberata dal Garante per la protezione dei dati personali e nel puntuale rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.

Civitanova Marche, li 22/06/2015

*Il Presidente della Civita.S s.r.l. Unipersonale
Avv. Alessandro Brandoni*